



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Lavoro

Il giudice designato Dott. Paola Di Lorenzo ,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento cautelare iscritto al N. 7997\15 R.G. promossa da:

[REDACTED]
con l'avv. GUARISO e l'avv. NERI LIVIO VIALE REGINA MARGHERITA, 30 20122
MILANO ;

RICORRENTE

contro:

Comune di Milano

CONTUMACE

INPS con l'avv. SALVATORE FANARA

RESISTENTE

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta in data 21 OTTOBRE 2015 , osserva quanto segue:

In fatto

Con il ricorso introduttivo proposto ai sensi dell'articolo 4 decreto legislativo 215 / 03 e art. 44 decreto legislativo 286/98 la ricorrente **[REDACTED]** ha convenuto in giudizio il Comune di Milano denunciandone il comportamento discriminatorio consistito nel non aver accolto la domanda della ricorrente di attribuzione dell'assegno di cui all' art 74 D. lgsl 151\2001 in relazione alla nascita del figlio **[REDACTED]** in quanto sprovvista di permesso di soggiorno di lungo periodo (per quanto seppure informalmente riferitole dal personale addetto al ricevimento della domanda) e comunque nel non aver trasmesso la relativa domanda all' INPS come avente diritto al predetto assegno.

Chiedeva dunque di ordinare alle amministrazioni convenute di cessare la condotta discriminatoria e di rimuoverne gli effetti e in particolare di ordinare al Comune convenuto di trasmettere



immediatamente la domanda all' INPS e condannare detto Istituto all'immediato pagamento della somma di € 1691,05 oltre interessi legali.

Chiedeva inoltre di ordinare al Comune di Milano la pubblicazione della presente ordinanza sulla Home page del relativo sito istituzionale e di adottare un adeguato piano di rimozione della denunciata discriminazione .

Si costituiva INPS chiedendo di dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso e comunque ne chiedeva il rigetto.

Il Comune di Milano, nonostante la rituale notifica del ricorso via Pec effettuata in data 28.7.2015 all'indirizzo protocollo@postacert.comune.milano.it, non si costituiva e all'udienza del 21.10.15 veniva dichiarato contumace.

Quindi le parti costituite discutevano come da atti ed il giudice riservava la decisione.

Deve qui darsi atto che ad udienza conclusa, ancora presenti le altre parti, compariva l'avv.to Salvatore Pezzulo dell'Avvocatura comunale il quale chiedeva la revoca della dichiarazione di contumacia nonché termine per provare che il ricorso non era mai stato notificato al Comune di Milano. Chiedeva in ogni caso di essere rimesso in termini e, preso atto della esistenza in atti di una ricevuta attestante l' avvenuta notifica, chiedeva termine per verificare "eventuali disfunzioni del sistema".

Successivamente, mediante comunicazione email fatta pervenire sulla posta dell' ufficio, e pertanto del tutto irritualmente, il predetto difensore ha reso noto che "La notifica via PEC è, quindi, effettivamente pervenuta al protocollo generale del Comune di Milano che, a sua volta, l'ha girata il giorno successivo al protocollo dei servizi sociali (pss.protocollo@comune.milano.it), dove è rimasta a disposizione del responsabile dell'Ufficio.

Trattasi con ogni evidenza di circostanza che risulta del tutto irrilevante essendo la notifica del ricorso pervenuta al corretto indirizzo PEC del Comune .

L'eventuale mancata consegna all'ufficio preposto al vaglio delle azioni legali è fatto interno alla sfera di controllo della parte convenuta, non utile ad ottenere la richiesta remissione in termini ex art 294 cpc, senza contare che la remissione risulta anche richiesta con modalità del tutto irrituali e da soggetto non legittimato in quanto mai (neppure tardivamente) costituito.

Tanto premesso, nel merito si osserva quanto segue:



L'art 74 del D.lgs 26.3.2001 n. 151 che disciplina la prestazione sociale "assegno di maternità di base" destinato alle madri prive di altre forme di indennità, prevede, quali requisiti,

1- l'essere cittadine italiane o comunitarie o in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D Lgs n 3 del 2007.

2- essere titolari di risorse economiche non superiori a determinati valori ISEE.

La ricorrente, in possesso di tale secondo requisito ma non del primo, a seguito della nascita del terzo figlio in data 16.10.2014 ha presentato al comune di Milano domanda di attribuzione dell'assegno di maternità di base (doc 4).

Ad oggi nessun riscontro è stato dato a tale domanda ed anzi le è stato riferito dal personale addetto alla ricezione della domanda che essa domanda non avrebbe avuto corso essendo la ricorrente sprovvista di permesso di soggiorno per lungosoggiornanti.

Al di là dell'invocata violazione della direttiva 98\2011, la questione di cui è causa, come anche suggerito dalla ricorrente a pag 13 del ricorso, deve essere esaminata, con carattere assorbente, alla luce delle seguenti norme:

- **TU immigrazione (D.lgs 286/1998)**: Come rilevato in dottrina, l'art 43 introduce una sorta di clausola generale di non discriminazione riprendendo quanto contenuto nell'art 1 della Convenzione Internazionale delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 3.3.66 ratificata dall'Italia con la l 654/75. La norma Stabilisce:

"1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

2. In ogni caso compie un atto di discriminazione: : a)b).....c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità"

Ai sensi dell'art 41 inoltre *" . Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per*



coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti”

D.lgs 215/2003 (: *costituisce attuazione della direttiva 2000/43/CE sulla parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.*

L'art 2 *definisce la nozione di discriminazione stabilendo “ . Ai fini del presente decreto, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica(.....).*

Al comma 2 dispone *“È fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,.....”*

Se quindi la prima norma introduce un concetto apparentemente più restrittivo di discriminazione- non ricomprendendo la discriminazione per nazionalità- la seconda prescrizione fa salva la medesima nozione di cui al D.lgs. 286/98 , comprensiva anche della discriminazione per nazionalità e quindi per cittadinanza.

Non appare pertanto possibile una lettura restrittiva della norma posto che il par 25 Dir 2000/43/CE, di cui il D.Lgs. 215 costituisce attuazione, pone una clausola di non regresso che impedisce una modificazione peggiorativa della disciplina precedentemente in vigore.

Quanto poi al coordinamento tra le richiamate norme e l'art 3 del D.lgs.n. 215/2003, si osserva che tale norma al comma 1, elencando gli ambiti ai quali si applica il principio di non discriminazione, nella accezione più ampia comprensiva della discriminazione per nazionalità, inserisce le prestazioni sociali, alle quali può ricondursi l'erogazione del c.d. *bonus bebè*.

Ed ove stabilisce che *“Il presente decreto legislativo non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e le condizioni relative all'ingresso, al soggiorno, all'accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato, nè qualsiasi trattamento, adottato in base alla legge, derivante dalla condizione giuridica dei predetti soggetti e non pregiudica le disposizioni nazionali deve essere interpretata alla luce del principio di non regresso previsto dalla direttiva comunitaria, secondo il quale “L'attuazione della presente normativa non può servire da giustificazione per un regresso rispetto alla situazione preesistente in ciascuno stato membro”:* tale precisazione dunque non appare utile a restringerne la portata nel campo che ci occupa ma piuttosto appare diretta alla



salvaguardia di alcune disposizioni nazionali riguardanti specifiche materie nelle quali, differentemente da questa, può avere rilievo la condizione di cittadini di paesi terzi.

A tale interpretazione si è del resto attenuta anche la Legge Regione Lombardia che, con delibera del 12 marzo 2008, n. 3- *Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario* -, all'art 6 ha statuito:

“1. Accedono alla rete delle unita' d'offerta sociali e socio-sanitarie:

- a) i cittadini italiani residenti nei comuni della Lombardia e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) temporaneamente presenti;
- b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti in Lombardia, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio della Lombardia, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza. *Sono sempre garantite la tutela della maternita' consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore*”.

Sulla base della normativa sopra indicata, stante il richiamo dell'art 43 ad opera dell'art 2 comma D.lgs, 215/2003, deve ritenersi che le due tutele si sommino, anche alla luce dei principi di diritto affermati dalla Corte Costituzionale, che ha sostenuto, con costante giurisprudenza, che il principio costituzionale di uguaglianza non tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino e quella dello straniero solo quando venga riferito al godimento dei diritti inviolabili dell'uomo (v., fra le tante, la sentenza n. 62 del 1994) così da rendere legittimo, per il legislatore ordinario, introdurre norme applicabili soltanto nei confronti di chi sia in possesso del requisito della cittadinanza - o all'inverso ne sia privo - purché tali da non compromettere l'esercizio di quei fondamentali diritti, ma ha poi ampliato tale affermazione precisando che, anche al di fuori di tale ambito, l'art 3 Cost. vieta comunque discriminazioni tra cittadini, stranieri e apolidi laddove manchi una “ragionevole correlabilità” tra il requisito richiesto e lo scopo perseguito dalla norma (C.Cost. sent 432/2005). Ritiene pertanto chi scrive che, a una lettura costituzionalmente orientata delle norme di legge applicabili, il comportamento per cui è causa, consistito nel non dare neppure riscontro alla



domanda di assegno di cui all' art 74 D. lgsl 151\2001 presentata dalla ricorrente, sia certamente discriminatorio.

Esso infatti, pur non concernendo un diritto inviolabile dell'uomo, tuttavia introduce di fatto una distinzione arbitraria e non supportata da "ragionevole correlabilità" tra il requisito richiesto (cittadinanza o soggiorno di lungo periodo) e lo scopo perseguito (sostegno della natalità), non essendo possibile individuare alcun valido motivo di differente trattamento tra cittadini e stranieri, che non sia quello di escludere dal beneficio previsto gli stranieri solo perchè tali.

Né il Comune, rimanendo contumace, ha dato conto dell'esistenza ragioni sottostanti al predetto comportamento diverse dalla semplice intenzione di non provvedere - nella sostanza un rifiuto- atteso che, a distanza di nove mesi dalla domanda ed in assenza di allegazione alcuna, detto comportamento non può essere ritenuto frutto di semplice ritardo nell'espletamento della relativa pratica ma un vero e proprio rifiuto.

Conseguenze

Gli artt 44 D.Lgs 286/98 e 4 D.Lgs 215/2003 prevedono che il giudice quando ritenga che un provvedimento di un privato e o della PA produca una discriminazione possa ordinare a) la cessazione del comportamento pregiudizievole e b) di adottare ogni altro provvedimento idoneo secondo le circostanze a rimuovere gli effetti della discriminazione".

Va dunque ordinata alle amministrazioni convenute di cessare la condotta discriminatoria e di rimuoverne gli effetti e in particolare va ordinato al Comune convenuto di trasmettere immediatamente all' INPS la domanda presentata da [REDACTED] in data 16.10.2014 e disposto che INPS provveda all'immediato pagamento alla ricorrente della somma di € 1691,05 oltre interessi legali dalla data della domanda al pagamento (a) .

Va anche disposto, al fine di rimuovere la discriminazione de qua, che venga rimosso dai siti istituzionali di Comune di Milano ed INPS ove presente l'indicazione che per l'ottenimento del c.d. "bonus bebè" è necessario essere in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo.(b)

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ponendole esclusivamente a carico del Comune di Milano .

P.Q.M.

Accoglie il ricorso

Ordina al Comune di Milano di trasmettere immediatamente all' INPS la domanda presentata da [REDACTED] in data 16.10.2014;



dispone che INPS provveda all'immediato pagamento alla ricorrente della somma di € 1691,05 oltre interessi legali dalla data della domanda;

dispone che venga rimosso dai siti istituzionali di Comune di Milano ed INPS ove presente l'indicazione che per l'ottenimento del c.d. "bonus bebè" è necessario essere in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo.

condanna il Comune di Milano al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 2000,00 oltre accessori.

Si comunichi

Milano, 06/11/2015

Il Giudice

Dott. Paola Antonia Di Lorenzo

